

REGOLAMENTO (CE) N. 1033/98 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 23, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 ⁽⁴⁾, se la quantità importata o esportata supera del 5 % al massimo la quantità indicata nel titolo, essa è considerata importata od esportata in base al titolo stesso;

considerando che qualora un titolo di importazione applicabile ad un prodotto agricolo sia utilizzato anche per gestire un contingente tariffario per il quale è stato concesso un regime preferenziale, gli importatori beneficiano di tale regime preferenziale in base al titolo, indipendentemente dal fatto che in certi casi il prodotto debba essere accompagnato anche da un documento di un paese terzo;

considerando che per evitare il superamento del contingente, il regime preferenziale deve applicarsi limitatamente al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo; che per agevolare l'operazione di importazione è necessario ammettere la tolleranza in eccesso prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, precisando tuttavia, nel contempo, che la parte che in virtù di tale tolleranza supera la quantità indicata nel titolo con beneficia del regime preferenziale e deve essere importata pagando il tasso pieno del dazio;

considerando che se l'importazione di un prodotto non è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione e il titolo è usato soltanto per gestire un contingente, l'applicazione della tolleranza in eccesso non è più necessaria; che, in tal caso, la quantità importata in eccesso rispetto a quella indicata nel titolo è da considerarsi importata senza titolo, soggetta quindi al pagamento

del dazio pieno e non ammessa al beneficio del regime preferenziale del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3719/88 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

1. Qualora l'importazione di un prodotto sia soggetta alla presentazione di un titolo di importazione il quale è utilizzato anche per stabilire il dazio di cui l'importazione beneficia nel quadro di un regime preferenziale, le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione, in virtù della tolleranza ammessa, non beneficiano del regime preferenziale.

Salvo nel caso in cui sia prevista l'indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale, nella casella 24 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:

- Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18
- Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18
- Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge
- Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγώνια 17 και 18
- Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18
- Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18
- Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18
- Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheden
- Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18,
- Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin
- Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

2. Qualora il titolo di cui al paragrafo 1 sia inoltre utilizzato per gestire un contingente tariffario comunitario, la validità del titolo non può superare il periodo di applicazione del contingente.

3. Se il prodotto di cui trattasi non può essere importato al di fuori del contingente o se il rilascio di un titolo di importazione per lo stesso prodotto è soggetto a condizioni particolari, il titolo non comporta alcuna tolleranza in eccesso.

A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

4. Qualora l'importazione di un prodotto non sia subordinata alla presentazione di un titolo di importa-

zione e il titolo di importazione sia utilizzato per gestire un regime preferenziale relativo a tale prodotto, il titolo non comporta alcuna tolleranza in eccesso.

A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli chiesti a partire dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
